



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
Beato Don Pino Puglisi



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0918201468 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

AI GENITORI

AL PERSONALE DOCENTE

**AL DSGA /ALL'ALBO ON LINE/AL
SITO WEB**

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO

CIRCOLARE N.129

Oggetto: Disposizioni per la gestione dell'inadempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi del Decreto Caivano (D.L. del 15 settembre 2023 n. 123, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023)

PREMESSA

L'approvazione della Legge n.159 del 13.11.2023 (art. 12) determina un severo inasprimento delle sanzioni nei confronti delle famiglie che non vigilano sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Ciò comporta anche degli adempimenti per le Istituzioni scolastiche, dal momento che la Legge assegna ai Dirigenti Scolastici e ai Sindaci un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

QUADRO NORMATIVO

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

Con propria nota 16722/2024, recante oggetto "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. Decreto Caivano", l'USR per la Sicilia ha fornito indicazioni in merito, al fine di consentire un'applicazione uniforme della nuova disciplina e garantire un'efficace attuazione della norma.

COSA PREVEDE LA NORMA IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE O ASSENZE INGIUSTIFICATE SUPERIORI AI 15 GIORNI

La normativa vigente prevede che “l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. La Legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

Si riassumono sotto le azioni che devono essere messe in atto dai vari soggetti coinvolti alla luce delle novità introdotte dalla Legge 159 del 13.11.2023 e le sanzioni previste nei confronti della famiglia o Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i.).

1. ADEMPIMENTI INTRODOTTI DALLA L. 159/23		
MODALITÀ DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO	ADEMPIMENTI SOGGETTI COINVOLTI Ai sensi art. 114 comma 1 del D.lgs. 297/94 modificato da L. 159/23.	SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE OBBLIGO DI ISTRUZIONE (R.O.D.I. GENITORI)
MANCATA ISCRIZIONE Situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione	IL DIRIGENTE SCOLASTICO trasmette al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica; (L'adempimento sarà superato non appena sarà attiva l'ANIST, Anagrafe nazionale dell'istruzione, che consentirà l'accesso diretto ai dati da parte del Sindaco). IL SINDACO ammonisce il r.o.d.i (famiglia) invitandolo ad ottemperare alla legge.	Se la famiglia non conduce a scuola il minore entro una settimana o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. La sanzione prevista a carico del r.o.d.i., ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p., è la reclusione fino a due anni.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE Situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.	IL COORDINATORE DI CLASSE - costantemente monitora le assenze e si interfaccia con la Docente referente GOSP Anna Maria La Gattuta, alla quale invia via e-mail (amlagattuta@icvillafratimezzojuso.edu.it) scheda di monitoraggio mensile delle assenze entro giorno 30/31 del mese oggetto della rilevazione, fatta eccezione per il mese di ottobre 2025 la cui scadenza viene fissata per giorno 4 novembre 2025; - raggiunti 15 giorni di assenze ingiustificate o non validamente giustificate in tre mesi avvisa DS e Referente per la dispersione - se l'alunno/a riprende a frequentare, avvisa DS e Referente per la dispersione - annota sul registro di classe le eventuali giustificazioni documentate dal certificato medico IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in caso di assenze superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi: - invia comunicazione alla famiglia - convoca il GOSP. Se entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione l'alunno/a non riprende la frequenza o il genitore non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi le assenze, il dirigente: - dà comunicazione al Sindaco - dà comunicazione all'O.P.T. IL SINDACO ammonisce il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.	Se la famiglia non conduce a scuola il minore entro una settimana o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata frequenza del minore, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. La sanzione prevista a carico del r.o.d.i., ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p., è la reclusione fino a un anno. Si ricorda, al contempo, l'importanza di giustificare le assenze del proprio figlio/a sul registro elettronico. La mancata giustificazione autorizza il docente a considerare l'assenza come ingiustificata e verrà computata nel calcolo mensile delle assenze.
--	---	--

**2. PROCEDURE INTRODOTTE DALL'USR SICILIA, PER LA PREVENZIONE DELLA
FREQUENZA IRREGOLARE TRAMITE L'AZIONE DEGLI OPT (NOTA USR SICILIA PROT. 16722/2024)**

RISCHIO DISPERSIONE	ITER SEGUITO DALLA SCUOLA
FREQUENZA IRREGOLARE Studenti assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese	IL COORDINATORE DI CLASSE - monitora costantemente le assenze, dandone comunicazione alla Docente referente GOSP Anna Maria La Gattuta; - raggiunti i 7 giorni di assenze ingiustificate in un mese avvisa DS e Referente per la dispersione
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO - informa l'Osservatorio d'Area - fornisce comunicazione alla famiglia Se entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione l'alunno/a non riprende la frequenza o il genitore non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi le assenze, il dirigente: - dà comunicazione all'O.P.T. e all'Osservatorio d'Area

Si allega il file excel della scheda di monitoraggio mensile delle assenze.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Sempre con passione per la Scuola!

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)